COMMISSIONE

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 177

del 5 ottobre 1999

relativa ai formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/748/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [1], ai termini del quale è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, ai sensi del quale essa stabilisce i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti,

vista la decisione n. 165, del 30 giugno 1997, che stabilisce e adatta alcuni modelli di formulari necessari ai fini dell'applicazione dei suddetti regolamenti,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno adeguare i formulari E 128 ed E 128 B per tener conto del regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, che ha esteso agli studenti le disposizioni che riguardano il diritto alle prestazioni in natura in caso di malattia.

(2) L'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, integrato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, attua i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nello Spazio economico europeo.

(3) Per decisione del Comitato misto SEE, i modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 saranno adattati e utilizzati nello Spazio economico europeo.

(4) Per ragioni pratiche, occorre utilizzare formulari identici nella Comunità e nello Spazio economico europeo.

(5) La lingua di emissione dei formulari è oggetto della raccomandazione n. 15 della commissione amministrativa,

[1] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

DECIDE:

1. I formulari E 128 ed E 128 B per le prestazioni in natura necessarie durante un soggiorno in uno Stato membro senza condizione di immediatezza, di cui alla decisione n. 165 del 30 giugno 1997, sono sostituiti dai modelli allegati.

2. Le autorità competenti degli Stati membri metteranno a disposizione degli interessati (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) i formulari nella versione corrispondente ai modelli allegati.

3. Ogni formulario è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità ed è predisposto in modo da rendere perfettamente sovrapponibili le varie versioni linguistiche, consentendo così a ciascuno dei destinatari (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) di ricevere il modulo in questione stampato nella propria lingua.

4. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Presidente della commissione amministrativa

Jorma PERÄLÄ

COMUNITÀ EUROPEA
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (*)

E 128 (1)

(Leggere le avvertenze)

ATTESTAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA NECESSARIE DURANTE UN SOGGIORNO IN UNO STATO MEMBRO

(Attenzione: il presente documento non dà alcun diritto se lo scopo del viaggio è di ricevere una cura medica all'estero)

Regolamenti di sicurezza sociale: regolamento (CEE) n. 1408/71: articolo 22 ter; articolo 34 ter

L'istituzione competente compila il formulario in stampatello e lo consegna all'interessato o lo invia all'istituzione del luogo di soggiorno se il formulario è stato compilato su richiesta di quest'ultima.

1.	**Beneficiario:**	☐ **attività in uno Stato membro diverso dallo Stato competente: lavoratore subordinato/ autonomo** (2) ☐ **studende**
1.1.	Cognome (3): …… Cognomi precedenti (3): …… Nome: …… Data di nascita (4): …… Indirizzo abituale: Via …… Località …… Codice postale …… Stato (1) ……	
1.2.	Carta d'identità (5): …… N. di identificazione (6): ……	

2.	**Familiari che si recano temporaneamente in un altro Stato membro**				
2.1.	Cognome (3)	Cognomi precedenti (3)	Nome	Data di nascita (4)	N. di identificazione (6)
	……	……	……	……	……
	……	……	……	……	……
	……	……	……	……	……
	……	……	……	……	……
	……	……	……	……	……
	……	……	……	……	……
2.2.	Indirizzo abituale (7): Via …… Località …… Codice postale …… Stato (1) ……				

3. Il presente documento permette alle persone summenzionate di ottenere dagli organismi assicuratori del paese di soggiorno **le prestazioni in natura necessarie** in caso di malattia o di maternità e, a titolo provvisorio, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale,

in (1): …… a partire dal (4): …… fino al: …… compreso

4.	**Istituzione competente**	
4.1.	Denominazione: …… N. di codice (8): ……	
4.2.	Indirizzo: Via …… Località …… Codice postale …… Stato (1) ……	
4.3.	Timbro:	Data (4): …… Firma: ……

5.	**Estensione del periodo di validità**					
5.1.	Dal …… al ……			5.3. Dal …… al ……		
5.2.	Timbro:	Data: ……		5.4. Timbro:	Data: ……	
		Firma: ……			Firma: ……	

AVVERTENZE PER L'ASSICURATO E I SUOI FAMILIARI

a) Quando uno degli interessati deve ricorrere alle prestazioni, compreso il ricovero ospedaliero, questo documento deve essere presentato all'organismo assicuratore del paese di soggiorno, cioè:

in **Belgio**, l'ente mutualistico prescelto;

in **Danimarca**, i medici generici, gli odontoiatri e gli ospedali che appartengono al servizio sanitario pubblico. Le cure specialistiche possono essere ottenute dietro prescrizione di un medico generico. Maggiori informazioni si possono ottenere presso la municipalità locale/regionale;

in **Germania**, la Cassa di assicurazione malattia prescelta che consegnerà, in cambio del formulario, un attestato di diritto a tutte le cure, senza la condizione dell'immediata necessità;

in **Grecia**, di norma, l'ufficio regionale o locale dell'Ente di previdenza sociale (IKA), che consegna all'interessato un libretto sanitario senza il quale le prestazioni in natura non sono concesse;

in **Spagna**, i servizi medici e ospedalieri della rete sanitaria del servizio sanitario pubblico spagnolo. Presentare il formulario e una sua fotocopia;

in **Francia**, alla «Caisse Primaire d'assurance maladie», quando si chiede il rimborso, o direttamente all'ospedale in caso di ricovero ospedaliero;

in **Irlanda**, lo «Health Board» (Servizio sanitario) territorialmente competente per la prestazione richiesta;

in **Italia**, in via generale, l'«Azienda sanitaria locale» (ASL) (Unità locale dell'amministrazione sanitaria) territorialmente competente; per i marittimi e il personale navigante dell'aviazione civile, il «Ministero della Sanità — Ufficio di sanità marittima o aerea». territorialmente competente;

in **Lussemburgo**, la «Caisse de maladie des ouvriers» (Cassa malattia degli operai);

nei **Paesi Bassi**, lo «ANOZ Verzekeringen» (Ente mutualistico generale di malattia dei Paesi Bassi), a Utrecht, che consegnerà, in cambio del formulario, un attestato di diritto a tutte le cure senza la condizione di immediata necessità;

in **Austria**: la «Gebietskrankenkasse» (Cassa regionale di assicurazione malattia) competente per il luogo di soggiorno;

in **Portogallo**, per il territorio continentale: l'«Administração Regional de Saúde» (Amministrazione sanitaria regionale) del luogo di soggiorno; per Madera: la «Direcção Regional de Saúde Pública» (Direzione regionale di sanità pubblica), a Funchal; per le Azzorre: la «Direcção Regional de Saúde» (Direzione sanitaria regionale), a Angra do Heroísmo;

in **Finlandia**, l'ufficio locale della «Kansaneläkelaitos» (Ente di previdenza sociale), in caso di rimborso di spese mediche sostenute nel settore privato. Si possono ottenere prestazioni in natura presso centri sanitari comunali e ospedali pubblici su presentazione del presente formulario;

in **Svezia**, lo «försäkringskassan» (Ufficio di previdenza sociale). Per ottenere l'assistenza dei servizi medici (ospedale, medico, odontoiatra, ecc.) non sono necessari contatti preliminari con la suddetta istituzione;

nel **Regno Unito**, l'assistenza dei servizi medici può essere ottenuta dietro presentazione del presente formulario, senza necessità di contatti preliminari con l'istituzione competente;

in **Islanda**, il «Tryggingastofnun rikisins» (Istituto nazionale per la sicurezza sociale) a Reykjavik. L'assistenza dei servizi medici può essere ottenuta dietro presentazione del presente formulario, senza necessità di contatti preliminari con la suddetta istituzione;

nel **Liechtenstein**, direttamente presso i servizi medici (medico, ospedale, ecc.);

in **Norvegia**, il «lokale Trygdekontor» (Ufficio locale di assicurazione). L'assistenza dei servizi medici può essere ottenuta dietro presentazione del presente formulario, senza necessità di contatti preliminari con la suddetta istituzione.

b) Per ottenere le prestazioni in denaro, l'interessato trasmette all'istituzione del luogo di soggiorno una notifica dell'assenza dal lavoro entro i tre giorni successivi all'inizio dell'incapacità al lavoro o, qualora lo disponga la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di soggiorno, un certificato di incapacità al lavoro emesso dal suo medico curante.

NOTE

(*) Ai fini dell'accordo SEE sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale, il presente formulario è valido anche per l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

([1]) Sigla dello Stato: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.

([2]) Cancellare la dicitura inutile.

([3]) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi alla nascita.

Per i cittadini portoghesi indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) secondo l'ordine anagrafico, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.

([4]) Indicare la data nell'ordine seguente: giorno/mese/anno.

([5]) Per i cittadini spagnoli indicare il numero che figura sulla carta d'identità (D.N.I), anche se scaduta. Se manca il numero, indicare «nulla».

([6]) Per i cittadini italiani indicare, se possibile, il numero di iscrizione o, in mancanza, il codice fiscale.

([7]) Da indicare soltanto quando l'indirizzo dei familiari differisce da quello del lavoratore o dello studente.

([8]) Compilare solo se l'istituzione dispone di un codice.

COMUNITÀ EUROPEE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (*)

REGIMI NON DIPENDENTI

E 128 B (1)

(Leggere le avvertenze)

ATTESTAZIONE DI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA DURANTE UN SOGGIORNO IN UNO STATO MEMBRO

(Attenzione: il presente documento non dà alcun diritto se lo scopo del viaggio è di ricevere una cura medica all'estero)

Regolamenti di sicurezza sociale: regolamento n. (CEE) 1408/71: articolo 22 ter; articolo 34 ter

L'istituzione competente compila il formulario in stampatello e lo consegna all'interessato o lo invia all'istituzione del luogo di soggiorno se il formulario è stato compilato su richiesta di quest'ultima.

1.	☐ **Lavoratore autonomo**, che esercita un'attività in uno Stato membro diverso dallo Stato competente ☐ **Studente** di cui all'articolo 34 ter
1.1.	Cognome (2): Cognomi precedenti (2): Nome: Data di nascita (3): Indirizzo abituale: Via: N. Cassetta: Località Codice postale Stato (1):
1.2.	N. di identificazione:

2.	**Familiari**				
2.1.	Cognome (2)	Cognomi precedenti (2)	Nome/i	Data di nascita (3)	N. di identificazione
					
					
					
					
					
					
2.2.	Indirizzo abituale (4): Via: Località Codice postale Stato (1)				

3. Il presente documento permette alle persone di cui ☐ al quadro 1 e/o ☐ al quadro 2 che si trovano in **soggiorno temporaneo** in uno Stato membro diverso dallo Stato competente di ottenere dagli organismi assicuratori del paese di soggiorno le **prestazioni in natura necessarie soltanto in caso di ricovero ospedaliero**:

in (1): a partire dal (3): fino al: compreso

4.	**Istituzione competente**	
4.1.	Denominazione: N. di codice:	
4.2.	Indirizzo: Via Località Codice postale Paese: BELGIO	
4.3.	Timbro:	Data (3): Firma:

AVVERTENZE PER L'ASSICURATO E I SUOI FAMILIARI

Quando uno degli interessati deve essere ricoverato in ospedale, questo documento deve essere presentato all'organismo assicuratore del paese di soggiorno, cioè:

in **Danimarca**, i medici generici, gli odontoiatri e gli ospedali che appartengono al servizio sanitario pubblico. Le cure specialistiche possono essere ottenute in base a un'indicazione del medico generico. Maggiori informazioni si possono ottenere presso la municipalità locale/regionale;

in **Germania**, la Cassa di assicurazione malattia di sua scelta del luogo di soggiorno;

in **Grecia**, di norma, l'ufficio regionale o locale dell'Ente di previdenza sociale (IKA), che consegna all'interessato un libretto sanitario senza il quale le prestazioni in natura non sono concesse;

in **Spagna**, i servizi medici e ospedalieri della rete sanitaria del servizio sanitario pubblico spagnolo. Presentare il formulario e una sua fotocopia;

in **Francia**: alla «Caisse primaire d'assurance maladie», quando si chiede il rimborso, o direttamente all'ospedale in caso di ricovero ospedaliero;

in **Irlanda**: lo «Health Board» (Servizio sanitario) territorialmente competente per la prestazione richiesta;

in **Italia**: in via generale, l'«Azienda sanitaria locale» (ASL) (Unità locale dell'amministrazione sanitario) territorialmente competente; per i marittimi e il personale navigante dell'aviazione civile, il «Ministero della sanità — Ufficio di sanità marittima o aerea» territorialmente competente;

in **Lussemburgo**, la «Caisse de maladie des ouvriers» (Cassa malattia degli operai);

nei **Paesi Bassi**, l'«ANOZ Verzekeringen» (Ente mutualistico generale di malattia dei Paesi Bassi), a Utrecht, che gli consegnerà, in cambio del formulario, un certificato che dà diritto a tutte le cure senza condizione di immediata necessità;

in **Austria**, la «Gebietskrankenkasse» (Cassa regionale di assicurazione malattia) competente per il luogo di soggiorno;

in **Portogallo**: per il territorio continentale: l'«Administração Regional de Saúde» (Amministrazione sanitaria regionale) del luogo di soggiorno; per Madera la «Direcção Regional de Saúde Pública» (Direzione regionale di sanità pubblica), a Funchal; per le Azzorre la «Direcção Regional de Saúde» (Direzione sanitaria regionale), a Angra do Heroísmo;

in **Finlandia**, l'ufficio locale della «Kansaneläkelaitos» (Ente di previdenza sociale), in caso di rimborso di spese mediche sostenute nel settore privato. Si possono ottenere prestazioni in natura presso centri sanitari comunali e ospedali pubblici su presentazione del presente formulario;

in **Svezia**, lo «försäkringskassan» (Ufficio di previdenza sociale). Per ottenere l'assistenza dei servizi medici (ospedale, medico, odontoiatra, ecc.) non sono necessari contatti preliminari con la suddetta istituzione;

nel **Regno Unito**, l'assistenza dei servizi medici può essere ottenuta dietro presentazione del presente formulario, senza necessità di contatti preliminari con l'istituzione competente;

in **Islanda**, il «Tryggingastofnun rikisins» (Istituto nazionale per la sicurezza sociale) a Reykjavik. L'assistenza dei servizi medici può essere ottenuta, dietro presentazione del presente formulario, senza necessità di contatti preliminari con la suddetta istituzione;

in **Liechtenstein**, lo «Amt für Volkswirtschaft» (Ufficio di economia nazionale), a Vaduz;

in **Norvegia**, il «lokale Trygdekontor» (Ufficio locale di assicurazione). L'assistenza dei servizi medici può essere ottenuta, dietro presentazione del presente formulario, senza necessità di contatti preliminari con la suddetta istituzione.

NOTE

(*) Ai fini dell'accordo SEE sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale, il presente formulario è valido anche per l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

(1) Sigla dello Stato: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.

(2) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi alla nascita.

Per i cittadini portoghesi indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) secondo l'ordine anagrafico, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.

(3) Indicare la data nell'ordine seguente: giorno/mese/anno.

(4) Da indicare soltanto quando l'indirizzo dei familiari differisce da quello del lavoratore o del titolare della pensione o rendita.